



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 12089 del 30 GIU. 2004

Alla Direzione generale per i beni
architettonici ed il paesaggio
SEDE

Alla Direzione generale
per i beni archeologici
SEDE

OGGETTO: D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Verifica dell'interesse culturale. Applicabilità ai terreni agricoli.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (1° maggio 2004), sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimenti in merito alla esigenza di sottoporre a verifica preventiva dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del Codice medesimo, anche i terreni agricoli di proprietà di enti pubblici o di persone giuridiche private non perseguenti scopo di lucro.

Al riguardo, questo Ufficio ritiene che tale verifica preventiva non debba essere effettuata, fatte salve le precisazioni che seguono.

Com'è noto, infatti, le disposizioni cui fare riferimento al fine di perimetrare l'ambito di applicabilità dell'obbligo di verifica sono contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 12 del Codice.

Il comma 1 recita testualmente: "*Le cose immobili e mobili [appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro] che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni sono sottoposte alle disposizioni [di tutela] fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2*".

Il comma 2 stabilisce che la verifica è indirizzata ad accertare "*la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico od etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1*".

Dalla lettura del testo normativo emerge che "le cose" cui si fa riferimento, alla luce delle caratteristiche oggettive che devono possedere ai fini della tutela provvisoria loro riconosciuta prima della verifica, sono necessariamente manufatti realizzati dall'uomo: non si spiegherebbe altrimenti la richiesta presenza dei due parametri: che siano "opera" di autore non più vivente e che la loro "esecuzione" risalga ad oltre cinquant'anni. Appare

evidente, infatti, che al terreno agricolo, coltivato o meno, detti parametri non sono applicabili.

A coerente chiusura del sistema cautelare delineato dal comma 1, il comma 2 precisa che la verifica deve accertare la sussistenza nelle cose di un tipo di interesse (*“artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”*) che presuppone comunque l'operato dell'uomo. Tali pur sintetiche argomentazioni escludono l'ammissibilità di un'interpretazione eccessivamente lata delle disposizioni richiamate.

L'interpretazione sopra detta non appare in contrasto neppure con la possibile presenza in terreni agricoli di reperti archeologici non visibili o con la possibilità che i terreni stessi costituiscano di per sé testimonianza archeologica o storica (si tenga conto, ad esempio, del fenomeno della centuriazione romana).

Infatti, ove mai in un terreno agricolo in proprietà di un ente morale dovessero emergere reperti archeologici, non c'è dubbio che gli stessi sarebbero di proprietà statale, ai sensi dell'art. 91 Cod.; e, se non asportabili, essi darebbero fondatamente luogo ad una potestà di esproprio del terreno circostante per motivi di miglioramento delle loro condizioni di tutela e della loro pubblica fruizione, ai sensi dell'art. 95 Cod. E alla stessa potestà si potrebbe ricorrere anche nell'ipotesi in cui nello stesso terreno, a seguito di indagini o di prospezioni geologiche, dovesse accertarsi al presenza di reperti non emersi, in applicazione dell'art. 97 Cod.

Altra questione è se il terreno presenti, di per sé, valenza storica o la presenti in quanto collegato con eventi della storia. Il primo caso è comunque caratterizzato dagli interventi realizzati dall'uomo anche in epoche risalenti, che hanno modificato il terreno nella sua conformazione originaria, cosicché tale terreno non è più qualificabile come terreno agricolo ma è, invece, da ascrivere alla categoria delle “cose” di cui s'è detto, con conseguente applicabilità delle norme di cui ai commi 1 e 2 sopra citati. Pertanto, le aree caratterizzate da una permanenza di utilizzazioni storiche ancora leggibili, possono a buon diritto farsi rientrare nella categoria delle cose di interesse etnoantropologico.

Ad analoga conclusione si perviene nell'ipotesi di collegamento del terreno agricolo con fatti della storia: anche in questo caso, infatti, esso, ancorché mantenga la sua destinazione agricola, è stato indubbiamente “inciso” dai fatti della storia di cui è stato testimone, vuoi per la presenza di resti delle vicende che vi si sono svolte, vuoi per la erezione di cippi, monumenti ed altri segni a testimonianza degli avvenimenti. Si tratta oramai di “cosa” di interesse culturale, e come tale suscettibile di verifica. Va detto che anche tali aree, nella stragrande maggioranza dei casi, sono note.

Poiché, tuttavia non si può escludere che rimangano fattispecie non ancora note ascrivibili alle categorie da ultimo esaminate, sarà onere dell'ente che intende procedere alla vendita dei propri beni chiedere la verifica su quelle aree agricole che, in rapporto alle considerazioni sopra esposte, possano considerarsi “cose”, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 12.

E' evidente che, nell'effettuare tale accertamento preventivo gli enti sono tenuti al rispetto dei principi di diligenza e di leale collaborazione con gli uffici dello Stato; per cui l'accertamento di operazioni di vendita o comunque di interventi sul bene compiuti in contrasto con tali principi è sanzionabile a norma dell'art. 164 del Codice.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Cogn. Mario Luigi Torsello)

M. Torsello